

Legge 23 agosto 1988, n. 400, "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (art. 17, comma 4-bis)

(doi: 10.7390/9270)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 1, giugno 1999

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>

Legge 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

(stralcio)

Art. 17, comma 4-bis

(introdotto con l'art.13, comma 1, legge 15 marzo 1997, n. 59)

Art.17. - Regolamenti

1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, con i contenuti e l'osservanza dei criteri che seguono:

- a. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazioni tra strutture con funzioni finali e funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c. previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d. indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

[inizio documento](#)